

TRIBUNALE DI MILANO

SEZIONE LAVORO

**Ricorso ex art. 414 c.p.c. con contestuale richiesta
di autorizzazione alla notifica ex art. 151 c.p.c.**

Per: la sig.ra **Papotto Giuseppa** nata a Catania in data 06.07.1967, C.F. PPTGPP67L46C351L, rappresentata e difesa dall'avv. Elisa Di Mattea (C.F. DMTLSE79S54G371C; PEC avvelisadimattea@pec.ordineavvocaticatania.it) presso il cui studio in Paternò (CT), via G.B. Nicolosi n. 24, fax 095.858242 è elettivamente domiciliata come da procura in calce al presente atto;

contro

- **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, in persona del Ministro pro tempore, C.F. 80185250588, con sede in Roma, Viale Trastevere n. 76/a, rappresentato e domiciliato *ex lege* dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, con sede in Milano, Via Carlo Freguglia n. 1 - C.A.P. 20122;
- **USR SICILIA** - Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per la Regione Sicilia, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Palermo, Via Fattori n. 60, rappresentato e domiciliato *ex lege* dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, con sede in Milano, Via Carlo Freguglia n. 1 - C.A.P. 20122;
- **USR LOMBARDIA** - Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per la Regione Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Milano, Via Luigi Soderini n. 24, rappresentato e domiciliato *ex lege* dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, con sede in Milano, Via Carlo Freguglia n. 1 - C.A.P. 20122;

e nei confronti di

tutti i docenti della scuola primaria controinteressati in quanto inseriti negli elenchi dei trasferimenti per l'anno scolastico 2016/2017 del personale di ruolo pubblicato in data 29.07.2016 nel sito del MIUR, che hanno partecipato alla procedura di mobilità avviata con il CCNI dell'8 aprile 2016 nelle fasi C e D ed in possesso di un punteggio uguale od inferiore rispetto a quello della ricorrente, pari a 57 punti, assegnati ai 28 ambiti territoriali della regione Sicilia indicati in domanda dalla ricorrente;



per il riconoscimento,

del diritto della ricorrente all'assegnazione nell'ambito Sicilia 0007, o altro ambito territoriale siciliano secondo l'ordine di preferenza espresso nella domanda di mobilità del personale docente per l'anno 2016/2017 presentata ai sensi dell'Ordinanza Ministeriale n. 241/2016 e del CCNI dell'8 aprile 2016; e per la condanna dell'amministrazione a provvedere a tale assegnazione.

Si premette in

FATTO

La sig.ra Papotto è una docente della scuola primaria che ha preso parte al Piano straordinario di assunzioni della cd. Buona scuola previsto dalla legge n. 107/2015, attuato con il D.M. 767/2015 ed ha ottenuto l'immissione in ruolo con stipula del relativo contratto di lavoro a tempo indeterminato con il MIUR nella fase C del predetto piano.

La ricorrente proviene dalle Graduatorie ad Esaurimento del personale docente di scuola primaria della Regione Sicilia, Provincia di Catania, nel cui distretto ha prestato per circa 16 anni la propria attività lavorativa presso vari istituti scolastici, maturando un punteggio pari a 198 punti fino alla data di immissione in ruolo.

All'esito delle procedure assunzionali della cd. Buona Scuola, in data 10.11.2015, il Ministero ha notificato alla docente la proposta di assunzione ai sensi dell'art. 1, comma 98, lett. c, della legge n. 107/2015 con assegnazione della sede di lavoro su posto comune nell'ambito territoriale della Sicilia, prov. Catania (cfr. **all. 1**); la ricorrente ha accettato la predetta proposta e, conseguentemente, si è proceduto al perfezionamento della medesima (**all. 2**).

In data 28.11.2015, dunque, la sig.ra Papotto ha stipulato con la P.A. odierna resistente il contratto di lavoro a tempo indeterminato con il MIUR, Ufficio scolastico regionale per la Sicilia (**all. 3**), con assegnazione della sede provvisoria di servizio presso il Circolo Didattico S.G. Bosco di Biancavilla (CT) (**all. 4**).

Nel maggio 2016, tuttavia, ai sensi dell'Ordinanza Ministeriale n. 241/2016 e del CCNI dell'8 aprile 2016, la docente ha presentato domanda di mobilità territoriale per assegnazione dell'ambito territoriale a livello nazionale in riferimento all'anno scolastico 2016/2017, profilo professionale docente di scuola primaria proveniente da GAE, trattandosi di una procedura di mobilità obbligatoria (**all. 5**).

La ricorrente, come prescritto dalla normativa vigente, ha indicato a) gli anni di pre-ruolo; b) la propria situazione familiare: la ricorrente è madre di un figlio di otto anni; c) l'ordine di preferenza dei vari ambiti territoriali predisposti a livello nazionale precisando di concorrere sia per il posto comune che per il posto di lingua inglese.



Nello specifico, la docente ha indicato nelle prime preferenze tutti gli ambiti territoriali della Regione Sicilia, e solo quale trentaduesima preferenza l'Ambito 0025 Lombardia, provincia di Milano, sede di servizio assegnata alla ricorrente all'esito della mobilità.

Insomma, nonostante la ricorrente era in possesso di un punteggio in sede di mobilità pari a ben 57 punti, la medesima ha ottenuto l'assegnazione di un ambito territoriale indicato in domanda alla trentaduesima preferenza (si veda l'elenco dei trasferimenti dell'USP di Milano: **all. 6**).

In teoria ciò dovrebbe essere la conseguenza della mancanza e/o esaurimento dei posti disponibili in tutte le precedenti sedi indicate nell'ordine di preferenza dalla docente dunque di tutti gli ambiti territoriali della Sicilia.

Ed invece, non è andata così.

Va, difatti, evidenziato che la ricorrente ha preso parte alla suddetta procedura di mobilità rientrando nella cd. fase C, in quanto docente assunta nella fase C del piano assunzionale della cd. Buona scuola proveniente dalle Graduatorie ad esaurimento.

Nell'ambito di tale procedura di mobilità, tuttavia, la stessa è stata "scavalcata" da docenti rientrati nell'ultima fase della procedura in oggetto, cioè nella fase D, essendo stati assegnati ad alcuni docenti rientrati in tale fase ambiti territoriali indicati tra le prime preferenze dalla ricorrente nella propria domanda di mobilità.

In particolare, nonostante il chiaro disposto delle regole della mobilità, sancite dal C.C.N.I. 8 aprile 2016, dall'analisi degli elenchi di mobilità allegati, emerge che di fatto docenti rientrati nella cd. fase D - successiva alla fase C a cui ha preso parte la ricorrente - hanno ottenuto l'assegnazione di una sede di servizio negli Ambiti territoriali della Regione Sicilia indicati in domanda dalla sig.ra Papotto tra le prime preferenze, e comunque come ambiti prioritari rispetto a quello alla medesima assegnato.

Ne consegue l'evidente violazione da parte dell'amministrazione dei criteri di redazione imposti dalla disciplina vigente, nonché dei principi di trasparenza e buon andamento dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 Cost.

Va, infine, precisato che la ricorrente non ha ottenuto il ricongiungimento, seppur provvisorio, al proprio nucleo familiare nonostante l'elevato punteggio in sede di determinazione delle assegnazioni provvisorie per gli istituti scolastici presenti in Sicilia, provincia di Catania (si veda la domanda di assegnazione provvisoria presentata dalla ricorrente: **all. 10**).

DIRITTO

- 1) Violazione del CCNI dell'8.04.2016 sulla mobilità del personale docente, educativo ed ATA. Violazione dell'Ordinanza Ministeriale n. 241/2016. Erronea compilazione della graduatoria della mobilità del personale docente della scuola primaria per l'anno scolastico 2016/2017. Errato funzionamento dell'algoritmo. Violazione dell'ordine di**



svolgimento delle fasi A-B-C-D della mobilità. Violazione dei principi di trasparenza, buon andamento e imparzialità della PA ex art. 97 Cost. Disparità di trattamento.

La procedura di mobilità per il personale docente, anno scolastico 2016/2017, si compone di quattro fasi (A-B-C-D), così come disposto dal CCNI sulla mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'anno scolastico 2016/2017, sottoscritto l'8 aprile 2016 presso il MIUR in sede di negoziazione integrativa a livello ministeriale tra la delegazione di parte pubblica costituita con D.M. n. 776 del 5 ottobre 2015 ed rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali F.L.C.-C.G.I.L., C.I.S.L.-SCUOLA, U.I.L.-SCUOLA, S.N.A.L.S.- C.O.N.F.S.A.L. firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro del Comparto Scuola e dall'O.M. n. 241/2016.

Ai sensi dell'art. 6 di tale CCNI, la FASE A disciplina la mobilità territoriale su base interprovinciale ed è riservata ai docenti assunti entro l'anno scolastico 2014/2015 (compresi i titolari sulla DOS, i docenti in sovrannumero e/o in esubero) nonché a coloro che hanno diritto al rientro entro l'ottennio. Tale fase è peraltro riservata ai docenti assunti nel piano straordinario di assunzione nelle fasi A e Zero (cd. Buona Scuola).

La FASE B, invece, disciplina la mobilità territoriale su base interprovinciale e provinciale ed è riservata ai docenti assunti entro l'anno scolastico 2014/2015 nonché a quelli assunti nelle fasi B e C del piano straordinario di assunzioni solo se provenienti dalle Graduatorie di Merito.

La FASE C, nella quale ha partecipato la ricorrente, al contrario, è riservata ai docenti assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale della cd. Buona scuola provenienti dalle Graduatorie ad esaurimento ed è inerente alla mobilità su base nazionale.

L'ultima fase, cioè la FASE D, invece, disciplina la mobilità territoriale su base interprovinciale ed è riservata ai docenti assunti nelle fasi Zero ed A nonché fasi B e C dello stesso piano straordinario di assunzioni che sono provenienti dalle Graduatorie di merito.

In virtù delle suddette regole concorsuali, dunque, ai partecipanti alla fase D spettano esclusivamente i posti che residuano all'esito dell'espletamento della fasi precedenti, B e C.

La ricorrente ha partecipato alla fase C del suddetto piano di mobilità, in quanto assunta nella fase C della cd. Buona Scuola e proveniente dalle Graduatorie ad Esaurimento della Provincia di Catania, ed ha inserito tra le prime ventotto preferenze tutti gli ambiti territoriali della Sicilia; nonostante ciò, è stata "scavalcata" da colleghi che sono rientrati in una fase successiva del predetto piano di mobilità, fase D.

In altri termini, in violazione delle regole concorsuali, nonostante all'esito della fase B residuassero dei posti in alcuni ambiti della Regione Sicilia, e gli stessi fossero stati indicati tra le prime preferenze dalla ricorrente, il MIUR ha attribuito tali posti a docenti rientrati nell'ultima



e successiva fase D, in palese violazione di quanto prescritto dal CCNI integrato su richiamato e dell'O.M. dell'8 aprile 2016.

Ciò si evince dall'analisi degli elenchi della procedura di mobilità pubblicati dagli Ambiti Territoriali Provinciali, le cui diciture vanno "lette" alla luce delle regole dettate dal CCNI richiamato:

- le diciture "*trasferimento interprovinciale docenti assunti entro il 2014/2015*" ed "*assegnazione provinciale*" si riferiscono ai docenti rientrati nella fase B (suddivisa in ulteriori sottofasi) della procedura di mobilità;
- la dicitura "*assegnazione ambito nazionale*" si riferisce ai docenti partecipanti alla fase C assunti nelle fasi B e C del piano straordinario di assunzione della cd. Buona Scuola provenienti dalle GAE;
- con l'espressione "*trasferimento interprovinciale docenti assunti entro il 2015/16*" si fa riferimento ai docenti rientrati nella fase D.

Dagli elenchi provinciali della seconda fase - punti B, C e D dell'art. 6 del CCNI, scuola primaria, di interesse della ricorrente (relativi agli ambiti dalla stessa "preferiti"), emerge chiaramente l'attribuzione di sedi di servizio presenti in ambiti siciliani a docenti rientrati nella fase D della predetta procedura di mobilità.

Tali docenti che sono stati "preferiti" alla sig.ra Papotto nell'assegnazione delle sedi siciliane, provenienti dalle Graduatorie di Merito (GM) e non dalle GAE, sono stati assunti entro il 2015/2016, e pertanto sono rientrati nella fase D, inerente i trasferimenti interprovinciali.

È, dunque, evidente che l'algoritmo non ha funzionato in riferimento alla fase C, in quanto il Ministero resistente negli ambiti territoriali siciliani indicati in domanda dalla docente è passato direttamente dalla fase B, all'assegnazione "sussidiaria" delle sedi in favore dei docenti della fase D, saltando la fase C.

La graduatoria, dunque, è palesemente illegittima perché tale possibilità è esclusa dalla *lex specialis* della procedura di mobilità.

Nello specifico, risulta violato l'art. 6 del CCNI, invero, i docenti che rientrano nella fase D, ovvero i docenti "*assunti nell'a.s. 15/16 da fasi Zero ed A del piano assunzionale 15/16 nonché da fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti dalle Graduatorie di concorso potranno, in deroga al vincolo triennale, proporre istanza di mobilità nel limite dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito dopo le operazioni di cui alle Fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo l'ordine di preferenza tra gli ambiti territoriali indicato nell'istanza. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza*".



I docenti che rientrano nella fase D, dunque, possono proporre l'istanza di mobilità interprovinciale esclusivamente nel limite dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito territoriale dopo la conclusione delle operazioni previste nelle Fasi precedenti.

Pertanto, se l'algoritmo avesse funzionato, sarebbe stata impossibile l'assegnazione degli ambiti territoriali siciliani indicati quali prioritari dalla ricorrente a docenti rientranti nella successiva fase D.

Se fosse stato rispettato l'ordine delle fasi di mobilità previste dalla normativa vigente in materia, i posti vacanti all'esito della fase B sarebbero stati attribuiti, invece, ai docenti rientrati nella fase C e non certamente a quelli rientrati nell'ultima fase, cioè nella fase D.

Nel caso in esame, la docente nella domanda di mobilità in esame ha indicato nella sezione dedicata alle preferenze quale prima provincia Catania (Ambiti territoriali Sicilia 0007, 0010, 0009, 0006 e 0008), di seguito le province di Siracusa (Ambiti territoriali Sicilia 0026 e 0025), Enna (Ambiti territoriali Sicilia 0011 e 0012) Ragusa (Ambiti territoriali Sicilia 0023 e 0024), Messina (Ambiti territoriali Sicilia 0014, 0013 e 0016) Caltanissetta (Ambiti territoriali Sicilia 0004 e 0005) Agrigento (Ambiti territoriali Sicilia 0002 e 0003) Palermo (Ambiti territoriali Sicilia 0022, 0017, 0019, 0021 e 0020) Trapani (Ambito territoriale 0028).

Successivamente la medesima ha indicato ulteriori ambiti territoriali della Regione Sicilia, in particolare: Ambito 0015 (Messina), 0001 (Agrigento), 0018 (Palermo), 0027 (Trapani) ed alcuni ambiti della Regione Calabria (prov. Reggio Calabria).

Come su precisato la ricorrente ha indicato l'ambito territoriale assegnatole all'esito della procedura di mobilità (Ambito Lombardia 0025) solo quale trentaduesima preferenza.

Tuttavia, dall'analisi degli elenchi di mobilità pubblicati nei vari siti degli Ambiti Territoriali Provinciali della Regione Sicilia emerge con evidenza che alcuni docenti in possesso di un punteggio inferiore rispetto a quello della ricorrente e rientrati nella fase D hanno ottenuto la mobilità presso uno degli ambiti territoriali siciliani indicati quali prioritari dalla docente.

Ad esempio, la docente Baglieri Chiara, rientrata nella fase D della procedura di mobilità in esame, pur essendo in possesso di solì 29 punti e concorrendo per il posto comune, è stata assegnata all'ambito territoriale di **Siracusa** (Ambito 0026), indicato quale sesta preferenza dalla ricorrente; la docente Puglisi Sabrina con 21 punti, rientrata nella fase D, è stata assegnata all'Ambito territoriale di **Enna** (Ambito 0011), indicato quale ottava preferenza dalla ricorrente (quanto affermato risulta comprovato dai bollettini dei trasferimenti delle province in esame che si allegano al presente ricorso: **all.ti 7, 8 e 9**).

Occorre a tal proposito sottolineare che pur essendo la docente Baglieri – a titolo meramente esemplificativo - titolare di una precedenza ai sensi del CCNI in esame, come si evince dall'elenco dei trasferimenti di riferimento, tale precedenza opera solo rispetto ai docenti che



partecipano alla medesima fase della procedura di mobilità, ovvero fase D; non anche nei confronti di colleghi rientrati nella fase precedente, fase C.

Per quanto esposto, è evidente che non ha funzionato il cd. Algoritmo, essendo stati attribuiti ambiti territoriali indicati tra le prime preferenze dalla sig.ra Papotto a docenti rientrati nell'ultima fase della procedura di mobilità in esame, successiva alla fase C alla quale ha partecipato la medesima.

Ciò ha determinato un ingente pregiudizio per la ricorrente, essendo stata la stessa ingiustamente privata della possibilità di ottenere il ricongiungimento con il proprio nucleo familiare nonostante sia in possesso di un punteggio superiore rispetto ai docenti suindicati e nonostante abbia partecipato alla suddetta procedura nella precedente fase C!

Come su precisato, la ricorrente non ha ottenuto il ricongiungimento, seppur provvisorio, al proprio nucleo familiare in sede di determinazione delle assegnazioni provvisorie per gli istituti scolastici presenti in Sicilia, provincia di Catania.

Il MIUR ha dunque palesemente violato anche il principio di scorrimento della graduatoria, secondo il quale il concorrente con un punteggio superiore ha la precedenza nella scelta della sede di lavoro rispetto al concorrente in possesso di un punteggio inferiore, nonché il principio di ordine delle fasi della procedura di mobilità in esame prescritto dall'art. 6 CCNI su esposto.

La giurisprudenza di merito ha precisato che il principio della preferenza del punteggio: “[...] vincola l'amministrazione in quanto anche la procedura di mobilità ha natura concorsuale di impiego basata su di una graduatoria alla cui formazione concorrono l'anzianità, i titoli di servizio e le situazioni familiari e personali dell'interessato, per i quali sono predeterminati specifici punteggi” (Tribunale di Trani sentenza del 14.09.2016).

Nella medesima pronuncia, il Tribunale di Trani ha precisato che il MIUR, nella procedura di mobilità in esame, non ha rispettato l'ordine di preferenza degli ambiti territoriali indicati in domanda dai concorrenti, tenendo una condotta palesemente lesiva dei principi di buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa, di cui all'art. 97 della Costituzione Repubblicana.

Nel caso che ci occupa, la condotta della PA resistente ha violato tali principi nonché i criteri imposti dalla tabella di vicinanza allegata all'O.M. n. 241/2016, dall'art. 6 CCNI su richiamato e dall'art. 28, comma 1, DPR n. 487/1994 ed infine dall'art. 1, comma 108, legge 107/2015.

Va, inoltre, sottolineato che **il MIUR ha omissso di predisporre elenchi diversi per ciascuna fase di tale procedura di mobilità, redigendo al contrario un unico elenco per le fasi B (incluse le sottofasi in cui quest'ultima è suddivisa) C e D senza indicare specificatamente le varie fasi, rendendo estremamente difficoltoso per il docente una piena conoscenza dei**



meccanismi di funzionamento dell'algoritmo ed una migliore possibilità di tutelare i propri diritti nelle opportune sedi.

I docenti, infatti, sono stati costretti a controlli incrociati tra i vari elenchi provinciali della procedura di mobilità in esame al fine di comprendere la legittimità delle assegnazioni effettuate.

Così operando, l'amministrazione ha violato il principio fondamentale di trasparenza dell'azione amministrativa, consacrato sia dalla l. 241/1990 che dal d.lgs. 33/2013, nonché i principi di buon andamento e imparzialità della PA ex art. 97 Cost.

2) Violazione dell'art. 1, comma 108 della legge n. 107/2015. Violazione del CCNI dell'8 aprile 2016. Trattamento discriminatorio nei confronti dei docenti immessi in ruolo nella fase C della cd. Buona Scuola (l. 107/2015) provenienti dalle Graduatorie ad Esaurimento (GAE).

Com'è noto con la legge n. 107/2015, cd. Riforma della buona scuola, il Governo Italiano ha attivato un piano di assunzioni straordinario al quale hanno preso parte sia i docenti iscritti nelle GAE di tutta Italia sia i docenti provenienti dalle GM.

Ai sensi dell'art. 1, comma 96, della predetta legge, tale Piano straordinario di assunzione era destinato a due categorie di docenti: i soggetti iscritti a pieno titolo nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con D.D. del MIUR n. 82 del 24 settembre 2012, e con D.D. n. 75 del 25 settembre 2012, per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado; nonché i docenti iscritti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.

Ai sensi dell'art. 1, comma 108, della medesima normativa, inoltre *“Per l'anno scolastico 2016/2017 è avviato un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c). Successivamente, i docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale.*



Limitatamente all'anno scolastico 2015/2016, i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015, anche in deroga al vincolo triennale sopra citato, possono richiedere l'assegnazione provvisoria interprovinciale. Tale assegnazione può essere disposta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel limite dei posti di organico dell'autonomia disponibili e autorizzati”.

È evidente che la *ratio* della disposizione era la seguente. I docenti che sono stati immessi in ruolo nella fase C della cd. Buona scuola sono stati in gran parte destinatari di sedi di servizio lontane dal luogo dove, fino a quel momento, avevano prestato servizio alle dipendenze del MIUR come precari e – circostanza tutt'altro che marginale – avevano costruito la propria famiglia. Conseguentemente, in sede di mobilità “straordinaria”, il legislatore voleva mettere “una pezza” alle eventuali distorsioni della fase assunzionali consentendo, mediante il meccanismo della mobilità, di ottenere un riavvicinamento dei docenti provenienti da GAE assunti nella fase C di tale piano straordinario.

Ciò si traduce, sul piano della *lex specialis* della mobilità, nell'esigenza di assicurare una “prelazione/preferenza” ai docenti rientranti in tale categoria rispetto ai colleghi assunti nella fase C ma provenienti dalle Graduatorie di merito del concorso 2012. Questi ultimi hanno, infatti, già goduto di un meccanismo “più favorevole” ai fini dell'assunzione in servizio nell'estate del 2015, essendo “preferiti” rispetto ai soggetti provenienti da GAE, in quanto titolari di un diritto di preferenza nelle scelta delle sedi rispetto a questi ultimi.

Orbene, in tale contesto normativo, gli esiti della mobilità risultano totalmente contrastanti con la legge fondamentale del sistema di reclutamento, legge n 107/2015, nonché con i successivi decreti attuativi e con il CCNI mobilità su richiamato.

Non è ammissibile, infatti, che soggetti provenienti dalle graduatorie di merito ricevano, in sede di mobilità straordinaria 2016, un trattamento di favore nei confronti dei soggetti provenienti da GaE; ciò in quanto il Legislatore ha voluto garantire, a mezzo della suddetta procedura di mobilità, ed offrire a quest'ultimi la possibilità di “ritornare” presso la loro originaria sede di servizio nonché dalla propria famiglia.

La procedura è illegittima e, pertanto, va disapplicato l'elenco della stessa procedura nella parte in cui assegna alla ricorrente l'ambito territoriale Lombardia 0025 e va riconosciuto il diritto della sig.ra Papotto ad essere assegnata in uno degli ambiti territoriali siciliani indicati in domanda secondo l'ordine di preferenze ivi formulato.

Per quanto esposto, risultano violati i diritti della ricorrente essendo stato l'elenco della procedura di mobilità in esame erroneamente compilato, ciò ha precluso alla sig.ra Papotto la possibilità di ottenere l'assegnazione in uno degli ambiti provinciali della Sicilia indicati in



domanda quali prioritari.

Il cd. algoritmo delle procedure di mobilità, evidentemente, non ha funzionato; va, difatti, ribadito che docenti che hanno partecipato alla mobilità nella fase D non avrebbero potuto essere assegnati ad ambiti territoriali indicati tra le prime preferenze da docenti come la sig.ra Papotto, rientrati nella precedente fase e non assegnati a questi ultimi.

Conclusioni

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in accoglimento dei superiori motivi di ricorso, previa disapplicazione degli atti e dei provvedimenti lesivi della posizione giuridica della ricorrente, accertare e dichiarare l'illegittimità della compilazione degli elenchi dei trasferimenti e passaggi del personale docente di ruolo (seconda fase - punti B, C e D dell'art. 6 del CCNI), anno scolastico 2016/2017, Scuola Primaria, pubblicati dagli Ambiti Territoriali dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia e della Lombardia nonché l'illegittimità dell'assegnazione alla sig.ra Papotto dell'ambito LOMBARDIA 0025; e, per l'effetto, riconoscere alla ricorrente il diritto all'assegnazione immediata all'ambito Sicilia 0007, od altro ambito territoriale siciliano secondo l'ordine di preferenza espresso nella domanda di mobilità; conseguentemente, ordinare all'amministrazione di provvedere a tale assegnazione; con riserva di articolare mezzi istruttori contrari alla luce delle difese di parte resistente; con vittoria di spese e onorari del giudizio da distrarsi in favore del predetto procuratore che si dichiara antistatario.

Si producono i seguenti documenti:

1. proposta di assunzione fase C della cd. Buona Scuola;
2. accettazione proposta di assunzione;
3. contratto a tempo indeterminato;
4. sede di servizio provvisoria all'esito della fase C;
5. domanda di mobilità 2016;
6. elenchi di mobilità USP Milano;
7. elenco di mobilità ambito Territoriale Siracusa;
8. graduatoria di mobilità ambito Territoriale Enna;
9. graduatoria di mobilità ambito Territoriale Catania;
10. domanda di assegnazione provvisoria;
11. autocertificazione reddituale.

Ai fini del versamento del contributo unificato si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminato ed è esente dal versamento del contributo unificato come da autocertificazione reddituale.

Paternò 09.12.2016

Avv. Elisa Di Mattea



Istanza ex art. 151 c.p.c.

Premesso

che la presente controversia presenta un elevato numero di soggetti potenzialmente controinteressati derivante dalla particolarità della procedura di mobilità in esame nella quale ogni docente ha espresso un ordine di preferenza su tutti gli ambiti territoriali nazionali;

rilevato

- che la notifica tradizionale a tutti i soggetti suindicati è impossibile, in ragione del numero dei soggetti, per l'oggettiva difficoltà di reperire tutti i nominativi degli eventuali controinteressati e per i tempi ed i costi per provvedervi;
- che ai sensi dell'art. 150 c.p.c. *“quando la notificazione nei modi ordinari è sommamente difficile per il rilevante numero dei destinatari o per la difficoltà di identificarli tutti, il capo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede può autorizzare, su istanza della parte interessata e sentito il pubblico ministero, la notificazione per pubblici proclami”*;
- che la modalità originaria di notifica su G.U. è oltremodo onerosa nonché inefficace come ritenuto sin da Cons. Stato 106/1990 perché non può “invocarsi un onere di diligenza media del cittadino –potenziale convenuto in giudizio di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta Ufficiale”;
- che la giurisprudenza ha ormai pacificamente ammesso quale forma di notifica per pubblici proclami, ai sensi e nelle forme dell'art. 151 c.p.c, la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet dell'amministrazione interessata al procedimento di cui si controverte (tra le altre, Tar Lazio nn. 176-177-178/2009);

ciò premesso e considerato

Voglia l'Ill.mo Tribunale autorizzare la notificazione nei confronti di “tutti i docenti della scuola primaria controinteressati in quanto inseriti negli elenchi dei trasferimenti per l'anno scolastico 2016/2017 del personale di ruolo pubblicato in data 29.07.2016 nel sito del MIUR, che hanno partecipato alla procedura di mobilità avviata con il CCNI dell'8 aprile 2016 nelle fasi C e D ed in possesso di un punteggio uguale od inferiore rispetto a quello della ricorrente, pari a 57 punti, assegnati ai 28 ambiti territoriali della Regione Sicilia mediante pubblicazione sul sito dell'USR Sicilia.

Paternò 09.12.2016

Avv. Elisa Di Mattea

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il sottoscritto Avv. ELISA DI MATTEA cod. fiscale DMTLSE79S54G371C

procuratore domiciliatario di GIUSEPPA PAPOTTO

cod. fiscale/partita iva [INSERIRE CODICE FISCALE O P.IVA]

attesta, ai sensi dell'art. 16 bis, comma 9 bis, e dell'art. 16 undecies, comma 3, del D.L. 179/2012,

che la presente copia informatica [DESCRIZIONE DOCUMENTO] è conforme al corrispondente documento contenuto nel fascicolo informatico iscritto presso il TRIBUNALE ORDINARIO DI Milano al Registro Diritto del Lavoro con N.R.G. 00000237/2017.

[LUOGO], lì 11/05/2017

Firmato digitalmente da ELISA DI MATTEA

